
ATTENZIONE: EFFETTUARE IL BONIFICO ORDINARIO PER I PAGAMENTI RIVOLTI AL COMUNE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E/O EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON LA CAUSALE SOTTO INDICATA

Con il D.L. n.78/2010 art.25 è stata introdotta la ritenuta d'acconto per i bonifici disposti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

La ritenuta ora del 8% (comma 657 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "legge di stabilità 2015") deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Se però il versamento è fatto a favore del Comune è necessario attenersi alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011 che così dispone: ***“Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta”.***

È necessario dunque prestare molta attenzione quando si effettua il bonifico: **deve essere effettuato un bonifico ordinario (non fiscale) e nella causale va indicato “Comune di Treviso” a seguire l'oggetto del pagamento** con le modalità prescritte nella circolare sopra citata.

V. la Guida alle ristrutturazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf